

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2010)

COMUNE DI CASTELL'AZZARA
Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Regolamento comunale sull'adesione volontaria dei cittadini ad un sistema di auto smaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico

art. 1 Finalità

1. La pratica del compostaggio domestico rappresenta un sistema di utilità pubblica per ridurre la produzione dei rifiuti e le emissioni inquinanti legate alle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto umido, consentendo anche la riduzione delle spese totali di gestione dei rifiuti. L'iniziativa cercherà di coinvolgere tutta la cittadinanza a collaborare attivamente alla promozione e sviluppo dell'iniziativa, adottando in prima persona la pratica del compostaggio domestico, qualora ricorrano le condizioni idonee all'impianto, in nessun caso ostacolandone la diffusione.
2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Castell'Azzara e i cittadini che scelgono volontariamente di utilizzare un sistema di compostaggio domestico per smaltire in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti.
3. Le iniziative promosse dal Comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio, sono espressamente rivolte a ridurre alla fonte la produzione di rifiuti destinati al sistema pubblico di gestione.

art. 2 Definizioni

1. ai fini del presente atto si intende per:
 - a) Compostore o composter domestico: apposito contenitore atto alla decomposizione aerobica dei rifiuti organici e alla produzione di compost. Può essere realizzato in materiale plastico (modelli acquistati) o in legno o altri materiali (se autocostruito). La capienza varia indicativamente da un minimo di 200 a 1000 Litri. Al fine di favorire l'entrata di aria (indispensabile al corretto svolgimento del processo di decomposizione), i vari modelli presentano fessure sulle pareti esterne e, in alcuni casi, un cono interno traforato per l'aerazione;
 - b) Decomposizione aerobica: processo di disaggregazione della sostanza organica in presenza di aria (ricca di ossigeno);
 - c) Compost: terriccio o humus derivante dal processo di compostaggio domestico, in tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori;
 - d) TARSU/TIA: Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa di Igiene Ambientale;
 - e) Frazione organica dei rifiuti: tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdure, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino come stecchi, foglie, erba, etc

art. 3 Adesione

1. Il requisito necessario per poter adottare un sistema di compostaggio domestico è avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni, con caratteristiche tali da evitare possibili disagi al proprietario e al vicinato
2. Posto l'obbligo di possedere il requisito di cui al comma 1, possono avanzare domanda di adesione al sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico (come da allegato A1), tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARSU/TIA o, cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione nell'Anagrafe Tributaria e che intendono dare inizio ad un'attività di compostaggio domestico sul territorio comunale

usufruendo dell'attrezzatura di proprietà comunale ceduta in comodato gratuito, secondo quanto stabilito dall'art. 4.

3. Costituiscono doveri formali per l'adesione all'iniziativa il rispetto del presente Regolamento ed in particolar modo il rispetto delle indicazioni tecniche (in particolare dell'Allegato B) e delle disposizioni che dovessero essere impartite successivamente onde evitare possibili disagi al vicinato. In ogni caso, la richiesta di adesione volontaria all'iniziativa solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

art. 4 Assegnazione dei compostori in comodato gratuito

1. Il Comune, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente una fornitura di compostori domestici e relativi accessori da assegnare in comodato gratuito, dietro sottoscrizione di contratto di cessione come da allegato C.

2. A tal scopo potrà essere indetto apposito bando pubblico a cui potranno partecipare, nei tempi prescritti, tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, purché residenti;

3. Ai fini dell'ottenimento in comodato gratuito dell'attrezzatura di proprietà comunale il richiedente dovrà dichiarare espressamente:

a) di possedere i requisiti richiamati al comma precedente, e di rispettare le indicazioni tecniche dettate dal presente Regolamento,

b) il numero dei componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,

c) il luogo ove intenda utilizzare l'attrezzatura e la disponibilità di superficie utile. In caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione dovranno essere dichiarati anche l'uso del terreno, la superficie, la distanza in linea d'area dalla propria abitazione e la frequenza di visita del luogo;

d) di accettare incondizionatamente le condizioni poste dall'amministrazione comunale.

4. Fermo restando l'indispensabilità di una valutazione positiva sull'adeguatezza del luogo prescelto, costituiscono preferenze ai fini dell'assegnazione gratuita dei compostori disponibili:

a) il maggior numero di componenti il nucleo familiare che si avvarrà del sistema di compostaggio,

b) la minor distanza dall'abitazione e/o maggior frequenza di visita del luogo, in caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione.

5. Preventivamente alla consegna dei compostori in comodato gratuito, sarà cura del Comune organizzare un incontro pubblico con personale tecnico che illustrerà le corrette modalità di utilizzo. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per chi abbia richiesto l'attrezzatura in comodato gratuito, pena la perdita di tale opportunità.

6. Per ogni unità familiare può essere assegnato un solo compostore. In caso di disponibilità di attrezzatura al termine del periodo utile per l'assegnazione, indicato dal bando, il Comune potrà derogare a tale principio in caso di esigenze comprovate e comunque strettamente rispondenti alle finalità di cui all'art 1, comma 3.

7. Al fine di perseguire i principi di economicità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il Comune potrà avvalersi della possibilità di suggerire utilizzi in condivisione dell'attrezzatura da concedere in comodato gratuito o di chiedere la consegna dell'attrezzatura non sfruttata in modo ottimale per essere assegnata a nuovo comodatario. Tale eventualità potrà verificarsi nei casi in cui sia prevedibile al momento dell'assegnazione o sia stato segnalato dal tecnico incaricato delle normali attività di controllo e monitoraggio, uno sfruttamento non ottimale dell'attrezzatura, unitariamente alla possibilità di poter utilizzare in alternativa un composte in condivisione, o altro sistema idoneo ed equivalente di smaltimento della frazione organica.

art. 5 Rinuncia all'adesione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 15 giorni successivi dall'interruzione dell'utilizzo.

2. La cessazione comporta per i comodatari, l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti. In ogni caso il bene dovrà essere restituito integro in tutte le sue parti e ben pulito. In caso di rottura per imperizia di una o più parti, compresi gli accessori, sarà applicata la sanzione di cui all'art 5, comma 7.

art. 6 Visite ispettive

1. Presupposto per l'adesione al progetto è il ricorso abitudinario, continuativo e non occasionale al compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti derivanti dalle attività domestiche e di manutenzione del verde. Il luogo eletto per l'impianto dell'attività di compostaggio dovrà perciò essere ben definito e disponibile a verifiche periodiche.

2. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno, indipendentemente e senza obbligo di preavviso alcuno. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità. Nell'ipotesi di impossibilità di poter verificare il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio per inaccessibilità del luogo, per irreperibilità o indisponibilità dell'utente, l'esito del sopralluogo sarà considerato negativo.

3. Le verifiche potranno essere effettuate da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento.

4. Nel caso in cui l'utenza oggetto di verifica non risulti presente al momento del controllo e sia ritenuto opportuno da parte dell'operatore riferire sull'esito dello stesso (in particolare in caso di giudizio negativo), sarà cura del personale addetto avvertire l'utente rilasciando apposito messaggio scritto su carta intestata del comune e eventualmente ricorrendo a comunicazione telefonica.

art. 7 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Allegato A1, richiesta composter per uso domestico

Al sindaco del comune
di Castell'Azzara

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ C.F. _____
Residente in _____ frazione _____
via _____ n° _____
Telefono _____ cell. _____

CHIEDE

L'assegnazione in comodato gratuito di n 1 compostore per uso domestico. A tale scopo dichiara:

- ☐ di aver preso visione del Regolamento comunale ed in particolare:
 - ' di avere a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni e con caratteristiche tali da poter praticare il compostaggio domestico senza creare disagi al vicinato secondo quanto indicato al punto 3 dell'All. B al Regolamento o, in alternativa, di avere il consenso formale dei vicini a poter praticare il compostaggio;
 - di essere residente nel comune di Castell'Azzara;

☐ che il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone;

☐ che utilizzerà il compostore: presso la propria abitazione dotata di:

- giardino in proprio di mq _____
- giardino condominiale di mq _____ (in questo caso indicare se lo utilizzeranno anche altri condomini)

Oppure che:

☐ utilizzerà il compostore presso:

- appezzamento di terreno/orto sito in _____, con superficie _____
- che la distanza di tale sito dalla propria abitazione è km _____
- Che si reca in tale luogo con frequenza di numero _____ volte a settimana (presenza di animali domestici: SI NO, specificare _____);

☐ Di essere a conoscenza del fatto che il compostore dovrà essere reso disponibile ad eventuali sopralluoghi da parte di addetto operatore comunale secondo quanto riportato all'art. 6 del Regolamento, che ne verificherà il corretto utilizzo. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta il ritiro del compostore (che dovrà essere riconsegnato integro e pulito in tutte le sue parti, compresi eventuali accessori), ed una penale pari ad € 50, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia, sarà inoltre imposta una penale di € 80 quale parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Data _____

Firma _____

ALLEGATO B. Indicazioni tecniche sul compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è una pratica che permette la biodegradazione aerobica degli scarti organici domestici ed i residui vegetali derivanti dalla manutenzione del verde di giardini ed orti. Il processo, se condotto nella maniera corretta, risulta efficace e sicuro, esente da problematiche igienico sanitarie. Il prodotto risultante è terriccio utilizzabile per piante in vaso e per ammendare il terreno agricolo.

Poiché il processo è di tipo aerobico, ossia necessita di ossigeno, il compostaggio deve essere praticato per mezzo di struttura che permetta l'aerazione del materiale che deve essere degradato. Nelle aree abitate è ammissibile unicamente l'utilizzo di strutture chiuse con copertura mobile: compostori prefabbricati o auto costruiti (in tal caso fori e finestre di aerazione dovranno comunque impedire l'ingresso e la proliferazione di animali indesiderati). Esclusivamente in campagna può essere ammesso l'utilizzo di cumuli.

Il luogo eletto per installare il sistema di compostaggio, nonché la conduzione dello stesso, dovranno evitare ogni forma di disagio al vicinato. A tal proposito, onde prevenire possibili disturbi da odori e presenza di insetti, si raccomanda di posizionare il composte al meno 2 m dal confine con il vicinato (salvo presenza di barriere architettoniche o naturali atte a schermare possibili effetti, come ad esempio muri, siepi, etc) e garantire una distanza minima da porte e finestre pari ad almeno 4 metri. Nel caso in cui non sia possibile rispettare le indicazioni sopra menzionate sarà cura dell'utente avvertire, spiegare, assicurare e ottenere formalmente l'assenso da parte del vicinato interessato.

L'impianto di compostaggio va posizionato sul terreno nudo, in luogo preferibilmente all'ombra di siepi o alberi a foglia caduca, in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta d'estate e beneficiare del calore del sole d'inverno.

Il materiale compostabile è costituito da: scarti alimentari crudi o cotti di natura vegetale (scarti di verdura e frutta, residui di pasta, fondi di caffè, bustine del tè e tisane), scarti alimentari crudi o cotti di natura animale (carne, pesce, ossa, lische, gusci d'uovo), rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione di vasi da fiori (terriccio, piante secche), giardino e orto (erba, stecchi e legnetti, foglie secche, segatura e trucioli, potature, etc). Per evitare la formazione di marciumi e cattivi odori è bene non esagerare con i residui di origine animale ed in generale scarti molto umidi (carne, pesce e pasta). Con moderazione possono essere inseriti anche scarti di natura cellulosica, quali tovagliolini in carta, pezzetti di carta e cartone. I residui vegetali di piante sempreverdi (magnolia, olivo, leccio, alloro, aghifoglie come pini ed abeti, etc) biodegradano con lentezza, quindi gli apporti di tali materiali devono essere limitati.

Nel sistema di compostaggio non devono essere inseriti rifiuti non biodegradabili quali materiali plastici e metallici, vetro, rifiuti pericolosi. Parimenti non devono essere introdotti residui organici trattati con sostanze nocive, come legno verniciato, residui di piante trattate con antiparassitari, etc. Á inoltre sconsigliato per motivi igienici smaltire lettieri ed escrementi di animali domestici.

La frequenza di conferimento dovrebbe essere più alta possibile, comunque mai più bassa di 1 volta a settimana (salvo periodi di assenza). Il livello di riempimento del composte dovrebbe raggiungere almeno i 2/3 della capacità per poi stabilizzarsi. Livelli inferiori possono pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

Il materiale nel composte va ben distribuito ma mai compattato. La superficie dovrebbe essere quanto più possibile piana ed il materiale ben aderente alle pareti.

Onde favorire la velocità del processo, evitare marciumi e apportare il corretto quantitativo di ossigeno, il materiale va selezionato, miscelato e rivoltato. Di norma il rapporto tra scarti freschi ed umidi (scarti domestici di frutta e verdura, scarti vegetali verdi, etc) e quelli secchi (legnetti, paglia, foglie ed erba secche, trucioli e segatura, gusci di frutta secca, etc) è 2 ad 1 in peso. Si consiglia, per comodità, di procedere all'introduzione del materiale nel composte per strati: uno strato di scarti

freschi e ricchi di umidità di 5-15 cm ed uno di scarti secchi di 2-10 cm, favorendo ogni tanto l'introduzione di uno strato di legnetti in grado di mantenere una struttura aerata. Sminuzzare il materiale accelera il processo e favorisce la distribuzione omogenea all'interno del composte, tuttavia per il motivo sopra esposto è consigliabile lasciare almeno alcuni stecchi e legnetti di dimensioni non inferiori ai 10-15 cm.

∞.Poiché può risultare difficoltoso reperire materiale secco in alcuni periodi dell'anno si consiglia di mettere da parte una scorta di foglie secche, stecchi e rametti.

.È buona norma monitorare, di tanto in tanto, la buona riuscita del processo, verificando le condizioni del materiale sul fondo. In caso di decomposizione parziale dopo lunghi periodi (10 mesi o superiore), per riattivare ed accelerare il processo, ma anche per limitare l'eventuale proliferazione di moscerini, rimescolare il materiale togliendolo dal fondo e reinserendolo in superficie. La stessa pratica, unita ad un incremento dell'apporto di materiale secco e strutturante, risulta utile nell'eventualità di eccessiva umidità rinvenibile sul fondo del composte. Per favorire l'aerazione e la dispersione del vapore acqueo socchiudere il coperchio ed eventualmente aprire il composte.

Il presente regolamento:

è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **30/03/2010** con atto n. **3**
è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal **16/04/2010** al **30/04/2010**

Con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

Lo stesso è stato ripubblicato dal **03/05/2010** al **17/05/2010**
Per la durata di ulteriori 15 giorni consecutivi

è entrato in vigore il 18/05/ 2010

*Castell'Azzara, li **18/05/2010**.*

Il Segretario Comunale

Dr. Giuseppe Di Sibio